

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL DI MODENA E OPERA PIA CASTIGLIONI -

ISTITUZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA - UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO

CERAMICO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA

PREMESSO CHE

- la presente convenzione è redatta in un unico esemplare informatico;

- l'art. 11 del Regolamento Aziendale sulla Libera Professione, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 285 del 30/08/2023, disciplina le convenzioni per l'erogazione di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dell'orario di lavoro a seguito di richiesta all'Azienda da altri enti pubblici e privati;

- l'Ente "Istituzione dei Servizi alla Persona dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – Opera Pia" ha manifestato la volontà di rinnovare, per il biennio 2025 – 2026, la convenzione in essere avente ad oggetto l'erogazione di prestazioni di laboratorio analisi nell'ambito della sorveglianza sanitaria e in scadenza al 31/12/2024;

- l'Azienda USL di Modena è in grado di garantire quanto richiesto tramite gli specialisti ambulatoriali aderenti al programma di libera professione e disponibili allo svolgimento dell'attività di cui trattasi, nel rispetto della normativa vigente sulla compatibilità con i propri fini istituzionali;

TRA

L'AZIENDA USL DI MODENA (di seguito indicata AUSL) con sede legale in Via S. Giovanni del Cantone 23 - 41121 Modena, P. Iva /C.F. 02241850367, rappresentata dal Direttore Sanitario Dr.ssa Romana Bacchi, su delega del Direttore Generale, autorizzata alla stipulazione del presente atto con giusta delibera del Direttore Generale dell'AUSL di Modena,

E

OPERA PIA CASTIGLIONI - ISTITUZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA - UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO (di seguito indicato come Ente) con sede legale in Via Adda, 50 - 41049 Sassuolo (MO), C.F. e P.IVA 03422870364 nella persona del Dr. Luigi Costantini Cuoghi, nato a Modena il 14/11/1955, C.F. CSTLGU55S14F257Z che agisce in qualità di legale rappresentante.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE. L'AUSL si rende disponibile ad assicurare all'Ente prestazioni di sorveglianza sanitaria di cui al tariffario reperibile sul sito web aziendale all'indirizzo: <https://www.ausl.mo.it/servizi-e-prestazioni/libera-professione/convenzioni/>. Prestazioni non espressamente previste dal presente accordo potranno essere richieste previ accordi fra le parti.

Art. 2 – SEDE E LOCALI. Le prestazioni di cui all'art.1 saranno erogate nell'ambito della sorveglianza periodica e preventiva. Le prestazioni di cui al precedente art. 1 saranno espletate presso le UU.OO. dell'AUSL.

Art. 3 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO. Gli obblighi derivanti dalla presente convenzione intercorrono tra l'AUSL e l'Ente, esclusivamente per le finalità di cui all'art. 1. L'Ente si impegna a fornire all'AUSL il nominativo del referente autorizzato alla richiesta delle prestazioni oggetto della presente convenzione per l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 1. Per le modalità operative in attuazione del presente accordo, si rimanda al protocollo organizzativo.

Art. 4 – COMPENSI. Per le attività di cui all'art. 1 l'Ente si impegna a corrispondere all'AUSL quanto dovuto per le prestazioni di laboratorio erogate secondo il tariffario reperibile sul sito web aziendale all'indirizzo: <https://www.ausl.mo.it/servizi-e-prestazioni/libera-professione/convenzioni/>.

Art. 5 – MODALITA' DI PAGAMENTO. I corrispettivi previsti all'art. 4 sono a carico dell'Ente. L'AUSL emetterà fattura mensile con l'elenco riepilogativo delle prestazioni erogate nel mese di riferimento. La fattura avrà scadenza pari a 30 gg dalla data di ricezione. Il saldo della fattura dovrà essere effettuato entro la scadenza indicata mediante i canali di pagamento previsti per la pubblica amministrazione.

Art. 6 – RESPONSABILITA' CIVILE. L'AUSL aderisce, ai sensi della L.R. n. 13/2012 e della Deliberazione di Giunta regionale n. 1889 del 24.11.2015, al Programma regionale di gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile delle Aziende Sanitarie.

Art. 7 – PRIVACY. Le parti si impegnano ai sensi ed agli effetti del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR") e del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati e in particolare al rispetto dei principi di liceità e di minimizzazione dei dati, ovvero riservandosi di trattare esclusivamente i dati personali e di natura particolare indispensabile per le attività istituzionali.

Art. 8 – DURATA, RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E RECESSO. La presente Convenzione entra in vigore il 1/1/2025 e scade il 31/12/2026. È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della Convenzione. Le parti possono risolvere la Convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo alle stesse o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero-professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività di cui all'art. 1. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio di formale contestazione senza che una delle parti abbia ottemperato, in tale termine, a fornire formale riscontro. L'entrata in vigore di eventuali discipline normative o contrattuali può comportare, in qualsiasi momento,

la cessazione o la modificazione del contratto, senza alcun onere o penalità a carico delle parti.

Art. 9 – FORO COMPETENTE. Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Tribunale di Modena.

Art. 10 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 6, comma 6 del D.L. 145/2013 convertito con L. 9/2014. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del D.P.R. n. 642/1972, è assolta dall'AUSL; le spese di bollo sono a carico della controparte. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede. Letto, confermato e sottoscritto, in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione.

AZIENDA USL DI MODENA

Il Direttore Sanitario

Dr.ssa Romana Bacchi

OPERA PIA CASTIGLIONI - ISTITUZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA - UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO

Il Direttore

Dr. Luigi Costantini Cuoghi